

## **NUOVE DISPOSIZIONI PER TOMBOLE, LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA**

### **OBBLIGO DI COMUNICARE L'EFFETTUAZIONE ANCHE ALLA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**

(testo del provvedimento con note a cura di Mauro Giannarelli)

#### **Decreto Legge N. 269 del 30/09/2003**

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la  
correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02/10/2003 - supplemento ordinario)

#### **convertito in Legge con la Legge 24 novembre 2003, n. 326**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"  
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181)

(omissis)

#### **art. 39**

(Altre disposizioni in materia di entrata)

#### **Comma: 13-quinquies.**

Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ([nota 1](#)), inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 ([nota 2](#)), una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione ([nota 3](#)).

Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. ([nota 4](#))

Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno. ([nota 5](#))

#### **Note e commenti al testo:**

([nota 1](#)): ricadono nel nuovo obbligo tutte le manifestazioni sorte locali (tombole, lotterie, pesche di beneficenza). Il comma richiamato, infatti, ha il seguente testo:

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Articolo 19 - (Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali). Comma 4 lettera d):

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).

(nota 2) : Il Dpr 430 richiamato disciplina le manifestazioni di sorte locali (tombole, lotterie e pesche di beneficenza), e prevede, tra le altre prescrizioni, che debba essere fatta domanda al Sindaco e al Prefetto almeno trenta giorni prima della manifestazione. Questo obbligo rimane in vigore.

In aggiunta, e con l'obbligo di farlo prima di inviare le due domande previste dal DPR 430, ora occorre fare anche una specifica comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per quanto riguarda "quanto tempo prima si deve inviare ?", poiché l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha trenta giorni dal ricevimento (e non dalla spedizione) per emanare uno specifico provvedimento (che sarà comunicato agli organizzatori ?) con cui il nulla-osta alla effettuazione è subordinato alla osservanza di specifiche disposizioni, è opportuno farla, esclusivamente con Raccomandata con ricevuta di ritorno per sapere in quale data (da cui decorrono i trenta giorni) è arrivata al Ministero, almeno 40 o 50 giorni prima della data della tombola, lotteria o pesca di beneficenza che si intende organizzare, in modo che se non arriva nulla si può ragionevolmente pensare che, salvo disguidi postali purtroppo possibili, per la manifestazione non sono stati presi provvedimenti (silenzio-assenso).

Stante la prevista reclusione fino ad un anno nel caso che non vengano osservate le eventuali prescrizioni impartite ai sensi della legge in esame, se la richiesta non viene fatta con un margine ampio di tempo potrebbero arrivare dal Ministero, magari per un ritardo postale, prescrizioni a manifestazione effettuata, con il rischio per gli organizzatori di incorrere nelle gravi conseguenze penali previste da questa nuova normativa per non aver osservato le prescrizioni.

Non è per nulla chiaro, per quanto riguarda le comunicazioni da effettuare al Sindaco e al Prefetto, se prima di inviarle occorre attendere la scadenza del periodo minimo di 40 giorni (consigliato sopra), il che comporterebbe di partire con le comunicazioni almeno settanta giorni prima della data della manifestazione, o se queste due comunicazioni possono essere inviate anche il giorno successivo all'invio al Ministero.

Nell'articolato si dice soltanto "inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento....".

Ritengo che la disciplina del DPR 430 di "almeno trenta giorni prima" per le comunicazioni al Prefetto e al Sindaco non sia stata modificata dal provvedimento in esame, per cui sembrerebbe non sia necessario attendere l'esito (o il silenzio-assenso).

E' comunque possibile, e valutatelo anche in ordine alla possibilità che la vostra manifestazione possa essere ritenuta in concorrenza con quelle organizzate dallo Stato (ad esempio una lotteria a livello Provinciale con un alto montepremi) che in caso di prescrizioni da parte dei Monopoli tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento della manifestazione di sorte locale, potreste non avere più il tempo per comunicare le conseguenti variazioni al Prefetto, e quindi rischiare che vi venga eccepito di essere fuori termini o non aver osservato le prescrizioni del DPR 430.

Si suggerisce, infine, (anche se non espressamente previsto) di indicare nelle domande al Sindaco e al Prefetto che "In data ..... si è provveduto a effettuare la comunicazione prevista dall'art.39 comma 13-quinquies al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."

(nota 3) alla data del 13 gennaio non risulta ancora sia stato preso il provvedimento dirigenziale richiamato nel testo delle nuove disposizioni, con il quale le modalità di trasmissione dovrebbero essere disciplinate.

In carenza del provvedimento citato, e in considerazione che le nuove disposizioni sono già legge, è necessario predisporre ed inviare una comunicazione in cui sia indicata la manifestazione di sorte locale che si intende effettuare (tipo - data - montepremi - durata ecc.), magari riportando quanto poi sarà messo o allegato alla domanda che, successivamente perché prima è vietato, sarà inviata alla prefettura e al Comune. Spedire la documentazione esclusivamente per raccomandata A.R., al seguente indirizzo, che è stato desunto dal sito del Ministero preposto in mancanza di un indirizzo ufficialmente indicato per questa legge:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione Generale - Piazza Mastai, 11 - 00153 ROMA

Numeri Telefonici della Direzione Generale cui potete rivolgervi per ulteriori istruzioni:  
centralino: 06 / 58571 fax : 06 / 58572200

(nota 4) Nel testo si legge: "espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato".

Questo lascia ampia discrezionalità ai Monopoli in quanto, di fatto, ogni manifestazione potrebbe essere ritenuta concorrente o coincidente con attività di gioco organizzate dallo Stato.

Il mercoledì e sabato c'è il lotto, una volta al mese c'è una lotteria nazionale, nel bar c'è il gratta e vinci (se ti pagano), il sabato (e altri giorni) c'è il totocalcio e nuovi "giuochi" collegati, poi ci sono le tris e le altre scommesse lecite e altre ancora.

Quindi, in teoria, restano pochi giorni per evitare che "risultino coincidenti con attività di gioco riservato allo Stato". Ovviamente dipende tutto da come sarà applicata questa norma.

(nota 5) Si prevede l'arresto sino ad un anno se non si osservano le prescrizioni impartite. Salvo, per i motivi esposti nella (nota 2), magari ricevere per ritardo postale le prescrizioni a manifestazione effettuata. Non sottovalutate questo aspetto, in quanto non sono sanzioni amministrative.

Mauro Giannarelli